

Verona, 18 Maggio 2017

CIRCOLARE TEMATICA

Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE

L'art. 4 co. 1 del DL 193/2016 convertito sostituisce integralmente l'art. 21 del DL 78/2010, prevedendo, in luogo dell'obbligo di presentazione annuale del c.d. "spesometro", l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate.

1.1 DECORRENZA

Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dall'1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

Di conseguenza, l'obbligo di presentazione dello "spesometro" annuale dovrebbe venir meno a partire dal periodo d'imposta 2017, ritenendosi l'adempimento ancora dovuto per la comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016.

1.2 AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, come modificato dal DL 193/2016 convertito, interessa la generalità dei soggetti passivi IVA (esercenti attività d'impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72).

Piccoli produttori agricoli operanti nelle zone montane

L'unica ipotesi di esonero espressamente prevista dal DL 193/2016 convertito riguarda i produttori agricoli di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 che operano nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73.

Si tratta dei produttori agricoli già esonerati dagli adempimenti IVA in quanto, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai 7.000,00 euro, costituito per almeno i due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72.

Tuttavia, ai fini dell'esonero dalla comunicazione trimestrale, occorre che gli stessi soggetti operino nelle zone montane individuate dall'art. 9 del DPR 601/73, vale a dire su terreni, alternativamente:

- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare;
- compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 127/2015, devono ritenersi esonerati dalla comunicazione trimestrale in argomento anche i soggetti che optano per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi (artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015).

Si precisa che i soggetti interessati ad adottare i regimi facoltativi di cui agli artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 sono tenuti, ordinariamente, ad esercitare la relativa opzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende procedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture (si vedano i provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070 e 182017).

Tuttavia, in considerazione del necessario adeguamento dei processi contabili e amministrativi che i nuovi adempimenti telematici comporteranno per gli operatori e i relativi intermediari, nonché allo scopo di consentire un'accurata valutazione circa l'opportunità di esercitare le opzioni, l'Agenzia

delle Entrate ha disposto, in fase di prima applicazione, il rinvio di detto termine (provv. 1.12.2016 n. 212804).

Pertanto, per i soggetti che intendono adottare uno o entrambi i regimi facoltativi a partire dal 2017 (e per i quattro anni successivi) il termine per l'opzione è posticipato dal 31.12.2016 al 31.3.2017.

Soggetti in regime agevolato

Poiché la comunicazione dei dati delle fatture ha ad oggetto le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, l'esonero dall'obbligo di cui all'art. 21 del DL 78/2010 dovrebbe estendersi anche ai soggetti che operano:

- nel regime di vantaggio per i c.d. "contribuenti minimi", ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015);
- nel nuovo regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

A sostegno di tale posizione, si ricorda che gli stessi soggetti erano già stati esclusi dall'obbligo di presentazione dello "spesometro" (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820 e circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).

1.3 AMBITO OGGETTIVO

L'art. 21 del DL 78/2010 prevede che nella comunicazione in oggetto dovranno essere indicati i dati di tutte le operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale.

1.4 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Più specificamente, la comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 dovrà riportare i dati:

- delle fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- delle fatture ricevute e registrate nel trimestre, ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, comprese le bollette doganali;
- delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, relative al medesimo trimestre.

Dati analitici

I dati delle fatture da trasmettere in forma analitica saranno definiti da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, l'art. 21 co. 2 del DL 78/2010 stabilisce che, nell'ambito della comunicazione, dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- l'ammontare della base imponibile IVA;
- l'aliquota applicata;
- l'ammontare dell'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

1.5 MODALITÀ DI INVIO

L'invio della comunicazione deve essere effettuato in via telematica, secondo modalità definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

1.6 TERMINI DI INVIO

In linea generale, la comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre.

Tuttavia, allo scopo di agevolare i contribuenti nell'adempimento, il termine di invio relativo ai dati del secondo trimestre è fissato al 16 settembre (in luogo del 31 agosto).

La comunicazione dovrà quindi essere trasmessa:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

Termine di invio per il primo semestre 2017

Ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito, in deroga agli ordinari termini di presentazione, la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre del 2017 (gennaio - giugno) dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017. In tal modo, limitatamente al primo anno di applicazione:

- le comunicazioni relative ai primi due trimestri vengono accorpate;
- la scadenza fissata per la comunicazione relativa al primo trimestre viene posticipata;
- la scadenza fissata per la comunicazione relativa al secondo trimestre viene anticipata.

Si segnala inoltre che ai sensi dell'art. 14-ter del Decreto legge 30/12/2016 n. 244 all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: *“Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21”*

Coordinamento con il regime facoltativo ex DLgs. 127/2015

Con un comunicato stampa del 28.10.2016, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che le regole tecniche approvate con il provv. 182070/2016, per l'invio dei dati delle fatture da parte dei soggetti che optano per il regime facoltativo di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, potranno essere seguite anche per la comunicazione trimestrale di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

Tali indicazioni sono volte a consentire ai soggetti IVA di procedere all'adeguamento dei loro sistemi gestionali entro il termine previsto per la prima comunicazione (25.7.2017).

1.7 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Con l'obiettivo di favorire il ricorso alla fatturazione elettronica “B2B” e di incoraggiare, in tal modo, una gestione completamente informatizzata dei dati delle fatture ai fini della comunicazione trimestrale, l'art. 21 co. 3 del DL 78/2010 ha previsto che gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui all'art. 3 del DM 17.6.2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e i documenti informatici veicolati mediante il Sistema di Interscambio.

La definizione dei termini e delle modalità di applicazione di tale disposizione sono però rinviati ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

1.8 REGIME SANZIONATORIO

Il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione di una sanzione pari a 2,00 euro in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell'ambito delle comunicazioni trimestrali di cui all'art. 21 del DL 78/2010, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura), entro un limite massimo di 500,00 euro.

La norma esclude l'applicazione della disciplina del c.d. "cumulo giuridico" di cui all'art. 12 DLgs. 472/97, per cui le sanzioni applicate relativamente a ciascuna fattura, i cui dati non sono stati comunicati, ovvero sono stati comunicati in modo errato, devono sommarsi singolarmente.

2 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA

L'art. 4 co. 2 del DL 193/2016 convertito, aggiungendo l'art. 21-*bis* al DL 78/2010, prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.

2.1 DECORRENZA

L'obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dall'1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

2.2 AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che:

- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che:

- non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell'anno di riferimento e non hanno crediti d'imposta da riportare;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;
- hanno aderito al regime per i c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- hanno aderito al nuovo regime forfetario *ex* art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- operano in regime speciale *ex* L. 398/91;
- rientrano nel regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane).

Tali esclusioni, disposte dal co. 3 dell'art. 21-*bis* del DL 78/2010, si applicano purché non vengano meno, nel corso dell'anno, le predette condizioni di esonero.

2.3 AMBITO OGGETTIVO

Nell'ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile (*ex art. 1 co. 1 del DPR 100/98*), sia che le stesse siano state effettuate con cadenza trimestrale (per opzione, *ex art. 7 del DPR 542/99*, ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, l'art. 21-*bis* co. 3 del DL 78/2010 precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell'imposta emerga un'eccedenza a credito.

2.4 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La definizione dei dati da trasmettere nell'ambito della comunicazione delle liquidazioni IVA è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Si può presumere, tuttavia, che verrà richiesto l'invio dei dati sintetici riguardanti l'IVA a debito e a credito, ripartiti per aliquote.

2.5 MODALITÀ DI INVIO

L'invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica, secondo modalità definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Esercizio di più attività

I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata *ex art. 36 del DPR 633/72* sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività.

2.6 TERMINI DI INVIO

Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione della comunicazione di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 coincidono con quelli prescritti per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

La comunicazione deve quindi essere trasmessa:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

Tuttavia, deve escludersi che la deroga prevista dall'art. 4 co. 4 secondo periodo del DL 193/2016 convertito, per la presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, possa applicarsi anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni.

Pertanto, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i termini ordinariamente previsti (entro il 31.5.2017, per il primo trimestre, ed entro il 16.9.2017, per il secondo trimestre).

Effetti sul versamento dell'imposta

Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell'imposta.

Pertanto, i contribuenti “mensili” continueranno a versare l’imposta con tale periodicità indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione.

2.7 REGIME SANZIONATORIO

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-*bis* del DL 78/2010, il nuovo co. 2-*ter* dell’art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro.

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini